



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

*Ai Titolari/Direttori
di Farmacia
di Napoli e Provincia*

Napoli 18 Marzo 2020
Prot. 973/2020

OGGETTO: Orari di apertura e chiusura delle Farmacie.

Al fine di mantenere la continuità e la regolarità del servizio delle farmacie pianificate sul territorio, si pone il dovere dell'osservanza degli orari e dei turni della farmacia, i quali sono stabiliti dall'Autorità competente, su proposta dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati e secondo le Leggi Regionali in materia.

E' ascrivibile a carico del Direttore di una farmacia pianificata sul territorio, una responsabilità amministrativa nei casi in cui una qualsiasi anomalia verificatasi nell'esercizio del servizio farmaceutico - pur non configurando un reato - abbia comunque inciso sulla sua continuità e regolarità (*art. 119 comma 1, R.D. n. 1265/1965*) e nel caso in cui egli non abbia rispettato un eventuale provvedimento dell'Autorità Amministrativa emanato per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene. (*art. 650, Cod. Pen.*).

Mi preme ricordare che il mancato rispetto degli orari e dei turni di servizio (*art. 119 comma 2, R.D. n.1265/1934, come modificato dall'art. 22, D.R. n.854/1995*) costituisce un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria (*Cons. Stato, Sez. V, 07/10/2008, n. 4852*), ma può configurare – se reiterato nel tempo – un'ipotesi di irregolarità nell'esercizio della farmacia (*art. 113 comma 1 lettera e, R.D. n. 1265/1934*) e – in casi specifici – un'ipotesi di interruzione di un pubblico servizio (*art. 340, Cod. Pen.*), perseguibile come reato (*Cass. Pen., Sez. VI, 23/06/23/07/2005, n. 26934*).

Il mancato rispetto degli orari e dei turni di servizio stabiliti dall'Autorità competente è sanzionato anche sul piano disciplinare (*Cass. Civ., Sez. III, 13/04/2005, n. 7683; Cass. Civ., Sez. Un., 28/11/1981, n. 6327*), traducendosi in un'inosservanza dei doveri inerenti al corretto esercizio della Professione.

Pertanto in attesa di eventuali modifiche emanati dall'Ordine e dalle competenti Autorità rimangono **in vigore per Napoli e Provincia i Turni esistenti e visibili sul sito Web Istituzionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli.**



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

Profili di Responsabilità del Farmacista datore di lavoro per contagio da COVID-19 del dipendente

Si ricorda infine che con Nostra precedente circolare **Prot. 841/2020 Napoli 06/03/2020** (*Indicazioni operative per i farmacisti, condivise ed uniformi su tutto il territorio nazionale, che consentano ai farmacisti e ai loro collaboratori di operare in modo corretto per la loro salute*) la responsabilità del datore di lavoro è limitata all'applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al *D.Lgs. 81/2008*, di tutte le indicazioni diramate dal Ministero della Salute, nonché di decreti e ordinanze, differenziati su base territoriale, emanati dalle competenti autorità.

Inoltre con circolare **prot. 924 del 14/03/2020** (*in cui si dispone la facoltà per gli esercizi farmaceutici di favorire il lavoro a battenti chiusi nei casi di particolari criticità o laddove non viene garantito un adeguato sistema di protezione individuale al personale presente*) **sono state disposte indicazioni operative.**

Circolari e Avvisi sono disponibili sul nostro sito web Ufficiale all'indirizzo dedicato:
<http://www.ordinefarmacistinapoli.it/news/2541-infezione-da-coronavirus-2019-ncov>

IL SEGRETARIO

(Dott. Davide CARRATURO)



IL PRESIDENTE

(Prof. Vincenzo SANTAGADA)

Resp. Proc.
Dott. Ferdinando Camardella